

Il Presidente della Regione, Luciano Caveri, richiama la legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 “Interventi regionali in materia di finanza locale” e successive modificazioni, che disciplina gli interventi finanziari regionali a favore dei Comuni e delle Comunità montane.

Precisa che, ai sensi dell’art. 13 della legge regionale sopra citata, i trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione sono attribuiti alle Comunità Montane in base a percentuali approvate dalla Giunta regionale, sentita l’Associazione dei Presidenti delle Comunità montane della Valle d’Aosta, oggi Consiglio permanente degli enti locali, determinate con criteri che tengano conto delle funzioni esercitate dalle singole Comunità montane, nonché dall’esigenza di conseguire un riequilibrio dei trasferimenti regionali tra le medesime.

Precisa inoltre che, ai sensi dell’art. 14, comma 1, della l.r. 48/1995, la Giunta regionale determina, con le modalità indicate all’art. 13, le somme da trasferire a favore di ciascuna Comunità montana.

Richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 10638 del 22 dicembre 1995, con la quale si era provveduto, sentita l’Associazione dei Presidenti delle Comunità montane della Valle d’Aosta, all’approvazione delle percentuali sopra descritte.

Richiama altresì la deliberazione della Giunta regionale n. 95 del 17 gennaio 2005 ad oggetto “Definizione delle percentuali di riparto, determinazione e impegno a favore delle Comunità montane della Valle d’Aosta dei trasferimenti finanziari senza vincolo settoriale di destinazione, relativi all’anno 2005, in applicazione della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 e successive modificazioni”.

Richiama, infine, la deliberazione della Giunta regionale n. 3976 dell’8 novembre 2004 ad oggetto “Protocollo d’intesa tra la Regione autonoma Valle d’Aosta e il Consiglio permanente degli enti locali per la costituzione del Comitato per la finanza e la contabilità degli enti locali della Valle d’Aosta”.

Evidenzia che tra le funzioni del Comitato è ricompreso lo studio della validità generale del sistema di distribuzione dei trasferimenti agli enti locali e la formulazione di proposte di modifica della normativa regionale in materia.

Precisa che il Comitato, in base a quanto previsto nel regolamento per il suo funzionamento, si articola in due sezioni: finanza e contabilità.

Sottolinea che alla Sezione finanza, ai sensi del protocollo d’intesa, spetta il compito di affrontare in modo più specialistico ed approfondito la materia della finanza locale.

Sottolinea che il Coordinatore del Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile che svolge anche la funzione di coordinatore della Sezione finanza, ha evidenziato che il Comitato Finanza e Contabilità degli enti locali, ed in particolare la Sezione finanza, già nel corso dell’anno 2005 aveva affrontato le problematiche connesse con le funzioni previste nel protocollo d’intesa e, in particolare aveva:

- sottolineato il fatto che sono intervenute numerose novità per le Comunità Montane dopo l'entrata in vigore della l.r. 54/98, sia in relazione all'ambito territoriale sia in relazione alle attività derivanti dall'esercizio associato obbligatorio di funzioni comunali ad esse attribuite dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 3894 del 21 ottobre 2002 e n. 1164 del 18 aprile 2005;
- evidenziato la necessità di rivedere le percentuali utilizzate fin dall'origine per l'attribuzione alle Comunità Montane dei trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione;
- ritenuto opportuno determinare tali percentuali sulla base di parametri oggettivi;
- valutato la possibilità di utilizzare i parametri impiegati per l'attribuzione ai Comuni dei trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione;
- considerato tuttavia preferibile optare per parametri specifici, legati alle caratteristiche dei Comuni appartenenti alle Comunità Montane, che condizionano le modalità di esercizio delle funzioni dalle stesse esercitate e quindi il fabbisogno di spesa;
- valutato pertanto l'opportunità di utilizzare i seguenti nove parametri e i corrispondenti pesi:
  1. numero di Comuni compresi nella Comunità montana – con peso relativo uguale al 15% - (fonte: Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile) in quanto il fabbisogno di spesa è, a parità di altre condizioni, direttamente correlato al numero di Comuni appartenenti alla Comunità Montana;
  2. numero di centri e nuclei abitati compresi nella Comunità montana – con peso relativo uguale al 10% - (fonte: ISTAT - 14° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni anno 2001) in quanto il fabbisogno di spesa è, a parità di altre condizioni, direttamente correlato al numero di centri e nuclei abitati presenti nei Comuni appartenenti alla Comunità Montana;
  3. superficie “convenzionale utile” – con peso relativo uguale al 10% - ottenuta sommando le superfici “permanentemente” e “temporaneamente” antropizzate dei Comuni della Comunità montana ed escludendo quella sterile d'alta quota (fonte: elaborazione ex Servizio studi, programmi e progetti su dati ISTAT disaggregati in base a stime effettuate dalla professoressa Augusta Cerutti) in quanto il fabbisogno di spesa è, a parità di altre condizioni, direttamente correlato alla superficie effettivamente utilizzabile nei Comuni appartenenti alla Comunità Montana;
  4. altitudine media – con peso relativo uguale all'8% - ottenuta sommando i prodotti tra il numero di abitanti e l'altitudine di ciascun centro e nucleo abitato di tutti i Comuni appartenenti a ciascuna Comunità montana e dividendo il risultato per il totale degli abitanti nella Comunità montana, escluso quelli dei residenti nelle case sparse (fonte: elaborazione Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile su dati ISTAT - 14° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni anno 2001) in quanto il fabbisogno di spesa è, a parità di altre condizioni, direttamente correlato

- all'altitudine media degli insediamenti nei Comuni della Comunità Montana;
5. popolazione da 0 a 14 anni – con peso relativo uguale al 15% - (fonte: ISTAT - 14° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni anno 2001) in quanto il fabbisogno di spesa è, a parità di altre condizioni, direttamente correlato alla popolazione di questa fascia d'età residente nei Comuni appartenenti alla Comunità Montana;
  6. popolazione oltre i 65 anni – con peso relativo uguale al 17,5% - (fonte: ISTAT - 14° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni anno 2001) in quanto il fabbisogno di spesa è, a parità di altre condizioni, direttamente correlato alla popolazione di questa fascia d'età residente nei Comuni appartenenti alla Comunità Montana;
  7. popolazione di età intermedia tra i 15 e i 65 anni – con peso relativo uguale al 12% - (fonte: ISTAT - 14° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni anno 2001) in quanto il fabbisogno di spesa è, a parità di altre condizioni, direttamente correlato alla popolazione di questa fascia d'età residente nei Comuni appartenenti alla Comunità Montana;
  8. coefficiente di dispersione della popolazione - con peso relativo uguale al 7,5% - ottenuto rapportando la somma degli abitanti dei nuclei e delle case sparse al totale della popolazione (fonte: elaborazione Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile su dati ISTAT - 14° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni anno 2001) in quanto il fabbisogno di spesa è, a parità di altre condizioni, direttamente correlato alla dispersione sul territorio della popolazione residente nei Comuni appartenenti alla Comunità Montana;
  9. quota fissa uguale per tutte le Comunità Montane – con peso relativo uguale al 5% - in quanto il fabbisogno di spesa è, a parità di altre condizioni, inversamente correlato alle caratteristiche delle Comunità Montane;
- determinato sulla base dei suddetti parametri e dei relativi pesi le percentuali da applicare alle Comunità Montane per attribuire i trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione;
  - ritenuto tuttavia, per evitare differenze troppo marcate tra le percentuali applicate fino all'anno 2005 e quelle del 2006, di stabilire un limite di scostamento, tra queste ultime e le precedenti, pari al 10% per tutte le Comunità Montane; tale limite di scostamento non era stato applicato alla Comunità Montana Grand Paradis, al fine di garantirle l'incremento spettante, in quanto della stessa dall'anno 1999 fa parte il Comune di Sarre, in precedenza appartenente alla Comunità Montana Monte Emilius.

Il Presidente della Regione, Luciano Caveri, evidenzia che sulla base di tali valutazioni era stata elaborata una tabella rappresentante le modalità di determinazione delle percentuali di riparto, nonché la conseguente ripartizione dei trasferimenti da assegnare alle Comunità montane per l'anno 2006.

Richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 842 del 24 marzo 2006 ad oggetto “Definizione delle percentuali di riparto, determinazione e impegno a favore delle Comunità montane della Valle d’Aosta dei trasferimenti finanziari senza vincolo settoriale di destinazione, relativi all’anno 2006, in applicazione della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 e successive modificazioni”.

Richiama l’art. 5, comma 3, lettera c), della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 30 (legge finanziaria per gli anni 2007/2009), pubblicata sul BUR n. 54 del 28 dicembre 2006, che determina in complessivi Euro 6.833.000,00 l’ammontare dei trasferimenti finanziari senza vincolo settoriale di destinazione a favore delle Comunità montane per l’anno 2007.

Sottolinea la necessità di stabilire le percentuali di riparto e l’ammontare dei trasferimenti spettanti alle Comunità montane per l’anno 2007.

Richiama la nota del Consiglio permanente degli enti locali prot. n. 7650 del 12 ottobre 2006, con la quale il Presidente ha comunicato che il Comitato Esecutivo ha richiesto, per l’anno 2007, che si proceda al riparto con i criteri adottati per l’esercizio 2006 e con l’aggiornamento, per quanto possibile, dei parametri.

Evidenzia che il Coordinatore del Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile, che svolge anche la funzione di coordinatore della Sezione finanza, ha comunicato che la Sezione ha affrontato nuovamente tale problematica e:

- ha ritenuto di confermare i parametri e i corrispondenti pesi utilizzati per l’anno 2006 per la determinazione delle percentuali di riparto;
- ha accertato la possibilità di rendere attuali i dati relativi alla popolazione residente desunti dai dati ISTAT relativi alla “Popolazione residente al 1° gennaio 2005 per età, sesso e stato civile”;
- ha valutato l’opportunità, in relazione alle caratteristiche della Comunità montana Walser Alta Valle del Lys (ridotta superficie utile, esiguo numero di comuni e di nuclei abitati nonché di popolazione residente, a fronte di altitudine media e dispersione di popolazione molto elevata rispetto alle altre comunità montane), di non applicare alla stessa, a partire dall’anno 2007, i parametri e i relativi pesi determinati per la definizione delle percentuali di riparto, ma di confermare la percentuale determinata nell’anno 2006 (pari al 5,482%);
- ha elaborato, con il supporto delle strutture del Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile le modalità di determinazione delle percentuali di riparto per l’attribuzione dei trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione per l’anno 2007 alle Comunità montane;
- ha definito, pertanto, il trasferimento a favore di ciascuna Comunità montana per l’anno 2007 prevedendo, altresì, per evitare scostamenti troppo marcati tra il trasferimento dell’anno 2006 e quello calcolato, di stabilire, in via transitoria, la riduzione ad 1/3 delle differenze tra i trasferimenti del 2006 e quelli del 2007;
- ha sottolineato la necessità di eliminare gradualmente, negli anni futuri, il suddetto correttivo finanziario in modo da giungere tendenzialmente a regime nell’arco di un triennio.

Il Presidente della Regione, Luciano Caveri, precisa che con nota prot. n. 2635 in data 22 gennaio 2007 la proposta di deliberazione e le relative tabelle sono state trasmesse al Consiglio permanente degli enti locali per il previsto parere, ai sensi dell'art. 65, comma 2, lettera d), della l.r. 54/1998.

Sottolinea che il Presidente del Consiglio permanente degli enti locali, con nota prot. n. 786 in data 8 febbraio 2007, ha comunicato che il Consiglio ha espresso parere favorevole sulla suddetta proposta, condizionato tuttavia all'accoglimento delle osservazioni trasmesse in allegato. Da tali osservazioni si desume che, nonostante la proposta della Sezione sia coerente con le decisioni assunte per l'anno 2006, nonché con le indicazioni del Comitato esecutivo, il dibattito nell'Assemblea non è stato sufficiente a superare le posizioni critiche di alcune Comunità montane nei confronti di tale proposta; pertanto, l'Assemblea richiede di optare per una soluzione transitoria per l'anno in corso, finalizzata a mantenere invariate le quote di trasferimento alle Comunità montane rispetto all'anno 2006, con l'obiettivo di procedere ad una revisione generale dei criteri di riparto nel corso dell'anno 2007.

Propone, pertanto, in via transitoria per l'anno 2007, di accogliere la proposta formulata dall'Assemblea del Consiglio Permanente degli enti locali.

Fa presente che, sulla base di quanto sopra esposto, è stata redatta la "Tabella A", allegata alla presente deliberazione, che stabilisce i valori percentuali e rappresenta la ripartizione dei trasferimenti finanziari senza vincolo settoriale di destinazione alle Comunità montane per l'anno 2007.

#### LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto riferito dal Presidente della Regione;
- richiamata la legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 e successive modificazioni;
- richiamata la legge regionale 15 dicembre 2006, n. 30;
- preso atto che il Consiglio permanente degli enti locali ha espresso il proprio parere sulla bozza della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 65, comma 2, lettera d), della l.r. 54/1998, nella riunione del 23 gennaio 2007, (nota prot. 5480/DEL in data 9/2/2007) richiedendo l'accoglimento delle osservazioni trasmesse in allegato, che si ritiene opportuno recepire in via transitoria per l'anno 2007;
- esaminata la "Tabella A" redatta sulla base delle richieste del Consiglio permanente degli enti locali;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 4223 in data 29 dicembre 2006 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2007/2009 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, e di disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole rilasciato dal Capo servizio del Servizio finanza e contabilità degli enti locali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera e) e 59,

comma 2, della l.r. 45/1995 e successive modificazioni sulla legittimità della presente proposta di deliberazione;

- ritenuto necessario, per i motivi suesposti, provvedere alla definizione delle percentuali di riparto, alla determinazione del trasferimento spettante a favore di ciascuna Comunità montana per l'anno 2007 e al conseguente impegno finanziario;
- ad unanimità di voti favorevoli

#### DELIBERA

1. di stabilire che i valori percentuali da applicare in via transitoria per l'anno 2007, al fine dell'attribuzione alle Comunità montane dei trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione, sono quelli risultanti dalla "Tabella A" allegata, che forma parte integrante dell'atto;
2. di determinare il trasferimento per l'anno 2007 a favore di ciascuna Comunità montana, come risulta dalla "Tabella A" allegata alla presente deliberazione, che forma parte integrante dell'atto, per una spesa complessiva di Euro 6.833.000,00;
3. di impegnare la somma complessiva di Euro 6.833.000,00 (Euro seimilioniottocentotrentatremila/00) sul capitolo 20745 "Trasferimenti finanziari senza vincolo di destinazione a favore delle Comunità montane", dettaglio 3213 "Trasferimenti finanziari alle Comunità montane", del Bilancio di previsione della Regione per l'anno 2007, che presenta la necessaria disponibilità;
4. di dare atto che alla liquidazione e al pagamento delle somme spettanti a ciascuna Comunità montana si provvederà con le modalità di cui all'art. 14, comma 2, lettere a) e b), della l.r. 48/1995, compatibilmente con le disponibilità di cassa della Regione.

# Tabella A

TRASFERIMENTI FINANZIARI A FAVORE DELLE COMUNITÀ MONTANE PER L'ANNO 2007

<i>N° d'ord.</i>	<i>COMUNITÀ MONTANE</i>	<i>% DI RIPARTO</i>	<i>TRASFERIMENTI 2007</i>
1	VALDIGNE MONT-BLANC	9.723	664,377.08
2	GRAND PARADIS	16.193	1,106,497.07
3	GRAND COMBIN	12.132	828,983.59
4	MONT EMILIUS	16.592	1,133,700.08
5	MONTE CERVINO	16.502	1,127,570.35
6	EVANÇON	12.839	877,289.94
7	MONT ROSE	10.537	719,992.80
8	WALSER ALTA VALLE DEL LYS	5.482	374,589.09
	T O T A L E	100.000	6,833,000.00

*Le percentuali di riparto sono visualizzate con tre decimali ma vengono utilizzate, ai fini del calcolo, con tutti i decimali*